

2195/13



Rep 2667/13

Il Tribunale di Napoli- XII Sezione Civile- composto dai Magistrati:

Dott. Giovanni Scotto di Carlo Presidente

Dott.ssa Anna Maria Pezzullo Giudice

Dott.ssa Clelia Manzo Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7235 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2010
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni

TRA

MAURIZIO MAGGI (CF MGGMRZ77C31B019K) e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
(CF 02932380583) elettivamente domiciliati in Napoli, Riviera di Chiaia n. 168, presso lo studio
dell'avv. Enrico Minervini, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente agli avv.
Massimiliano Dona e Stefano Perciaccante, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

WECAN TOUR di GOA SRL, (PI 04567250651) in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente
domiciliato in Avellino, alla Piazza Libertà n 6, presso lo studio degli avv. Raffaele Tecce e Ines
Poppiti dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

NONCHE'

ZOPPI SILVIO (CF.ZPPSLV72H22H211K), CELI FRANCESCA (CF.CLEFNC76S49E783S),
RIZZO SILVIA (CF.RZZSLV76P62D390A), SALATI DAVIDE (CF.SLTDVD70M04F839P),
SIMONETTI DORIANA (CF.SMNDRN63D53H501E), CATALANO MASSIMO
(CF.CTLMSM62D18A029C), PIAZZESE GIORGIO (CF.PZZGGC72L12L219L), PETRONE
NADIA (CF.PTRNDA73E56L219H), PACIFICO PAOLA (CF.CRGSDR72H52G274W),

Proced. N. 7235/2010 - sentenza

Pagina 1


[Handwritten signature]

SCOTTO LAVINA LUIGI (CF.SCTLGU66D19C773B), MIRAMONTI PATRIZIA (CF.MRMPRZ74E50D198M), DE ANGELIS ALESSIA (CF.DNGLSS71M44F839R), LANZA CLAUDIO (CF.LNZCLD62C14L736X), FERRO PATRIZIA (CF FRRPRZ63C41F229Q), GARZONI ANNA LORETTA (CF GRZNLR62L66I462D), BREVI ANTONIO FEDERICO (CF.BRVNNF64E01I628H), GALLO LOREDANA (CF.GLLLDN62B66B300E) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori LAPO DONI e ELENA DONI, CORVINO PANFILO GIOVANNI (CF.CRVGNN65L26Z183R), GALLI MAURA (CF. GLLMRA67T69Z183S) in proprio e quale esercenti la patria potestà su figli minori PASCAL JANIK e GIULIA, CERAGLIA SANDRA (CF. CRGSDR72H52G274W), CASALETTI FABIO (CF CLSFBA62P25E4720), CAPPAL PAOLO (CF. CPPPLA65R05B354B), LACONI GIOVANNA (CF.LCNGNN69L46B354E) in proprio e quali esercenti la patria potestà sui figli minori GIACOMO (CF CPPGCM97H17B354B) e RACHELE (CF CPPRHL03T51B354J), CALDAROLA CECILIA MARIA (CF CLDCLM60H44F205F), PAOLETTI VEZIO ENRICO VALTER (CF.PLTVNR59C13F205O), CACCIATORE ALESSANDRA (CF.CCCLSN78L46G062K), ANZALONE LELLO (CF.NZLLLL61P09B787C), TAFURO ISABELLA (CF.TFRSLL55R41C983Y), TATTI ALBERTO (CF.TTTLRT79L10H856H), DANESI LARA (CF.DNSLRA80A48A479B), TINTI GIANLUCA (CF. TNTGLC70E30B354B), CORDA SIMONETTA (CF. CRDSNT70T41B354N) elettivamente domiciliati in Napoli, Riviera di Chiaia n. 168, presso lo studio dell'avv. Enrico Minervini, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all'avv. Stefano Perciaccante, giusta mandato a margine dell'atto di adesione
INTERVENTORI

CONCLUSIONI : come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte

FATTO e DIRITTO

Che con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Wecan Tour di GOA srl per sentir, pronunciata ordinanza di ammissibilità dell'azione, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, quale produttore del pacchetto turistico "tutto compreso" avente ad oggetto il soggiorno



per due persone dal 23 al 31 dicembre 2009 a Zanzibar presso l'hotel Uaridi Beach Resort, condannare la predetta al risarcimento del danno ex art 140 bis lettera a e b del codice del consumo quantificata nella misura dell'80% del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto. Deducevano, in particolare, che acquistato il Maggi il pacchetto turistico tutto come innanzi descritto, giunto a destinazione veniva trasferito in una struttura diversa da quella contrattualmente prevista e costretto a trascorrere i primi tre giorni della vacanza in albergo di categoria inferiore rispetto a quello prenotato; che successivamente trasferito al resort originariamente prescelto constatava che lo stesso presentava numerose difformità rispetto alla descrizione presente sul catalogo e che la struttura era ancora in fase di ristrutturazione.

Si costituiva in giudizio la convenuta in epigrafe contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto, eccependo in particolare l'inammissibilità della domanda per carenza di identità di diritti. Chiedeva, altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa nella compagnia assicuratrice Navale Ass.ni spa nonché della società Maxi Village LTD titolare della struttura, ma, autorizzata a tanto dal Giudice, non vi provvedeva nel termine assegnato. Nel corso del giudizio i procuratori della convenuta rinunciavano al mandato.

Con ordinanza del 7.10.2011, emessa fuori udienza, il Tribunale pronunciava l'ammissibilità dell'azione relativamente ai profili di cui alla lett. a) dell'art 140 bis cod. consumo, escludendo l'ammissibilità del ricorso in esame con riferimento ai profili di cui alla lett. b) del menzionato art. 140 bis, atteso che l'odierna convenuta risultava essersi limitata alla messa in commercio, distribuzione e conseguente pubblicizzazione del pacchetto turistico contestato.

Fissato il termine per eventuale adesione di terzi alla domanda attrice, nonché il doppio termine per eventuali memorie e/o richieste istruttorie e relative repliche, costituitisi gli interventori in epigrafe, all'esito, in mancanza di richieste istruttorie delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc



La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui alla motivazione che segue.

Maggi Maurizio agisce nei confronti della Wecantour di GOA srl per il risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento degli obblighi scaturenti a carico della predetta dal contratto di "pacchetto turistico" acquistato presso l'agenzia di viaggi e turismo "Fedora Viaggi" comprendente il soggiorno per due persone, dal 23 al 31 dicembre 2009, a Zanzibar presso l'hotel Uaridi Beach Resort, 4 stelle, nonché il volo a/r Malpensa Zanzibar per il costo complessivo di € 1.950,00.

Va premesso che la disciplina del viaggio di vacanza "tutto compreso", contenuta negli articoli da 82 a 100 del d.lgs 6.9.2005 n. 206, c.d. "codice del consumo", è attualmente confluita negli articoli 34 e ss c.d. "codice del turismo" emanato con il Dlgs 23.5.2011. n.79.

Ancora, va premesso che il predetto contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. pacchetto turistico o package) si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno (Cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16315).

In tale tipo contrattuale la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell'interesse preminente che lo stesso è funzionalmente diretto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero (Cfr. Cass. 24.4.2008 n. 10651; Cass. 24.2.2007 n. 16315).

Il "pacchetto turistico" può essere venduto od offerto al consumatore-viaggiatore nel territorio nazionale sia dall'organizzatore di viaggio che dal venditore; l'organizzazione (tour operator) è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi caratterizzati la prestazione e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici, mentre il



venditore (agenzia turistica) è il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici già realizzati dall'organizzatore verso un corrispettivo forfetario.

Il quadro normativo prevede che l'attività di vendita di pacchetti turistici possa avvenire direttamente sia da parte dello stesso organizzatore sia tramite un venditore.

La normativa prevede, inoltre, una speciale disciplina a tutela del turista - consumatore, quale fruitore di un pacchetto turistico, nei confronti sia dell'organizzatore del viaggio che del venditore.

In particolare a carico dell'organizzatore la normativa prevede molteplici obblighi sia nella fase precontrattuale, relativi principalmente alla completa informazione su tutte le caratteristiche del viaggio e dei servizi, in quanto decisivi nella formazione del consenso del consumatore, sia in quella successiva alla conclusione del contratto ed inerenti ad eventuali disagi e disservizi verificatisi nel corso del periodo di fruizione del pacchetto turistico e tali da provocare, in tutto o in parte, un pregiudizio alla vacanza.

La normativa, inoltre, prevede che qualora prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dia immediato avviso, in forma scritta, al consumatore, indicando il tipo di variazione. Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi non possa essere più effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri a carico del consumatore, rimborsandolo di eventuali differenze tra la prestazioni prevista e quella effettuata, salvo il risarcimento del danno.

In merito al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità.

Inoltre, (art. 93, 2° comma), è espressamente previsto che "l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

La normativa prevede, poi, la responsabilità dell'organizzatore sia per danni alla persona (art. 94), che per danni diversi da quelli alla persona (art. 95) entro i limiti delle convenzioni internazionali



che disciplinano la materia e di cui sono parte l'Italia e l'Unione Europea, stabilendo (al successivo art. 96) un esonero da responsabilità solo nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Va ricordato, quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento o inesatto inadempimento di un'obbligazione, che la più recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte si fonda sul principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.

Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

La Suprema Corte ha ribadito tale principio con riferimento specifico al contratto di viaggio turistico ed affermato che (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 25396 del 03.12.2009) "l'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso), e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione". Più recentemente, la stessa

Suprema Corte (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010), ha avuto modo di fare osservare che "con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 1, (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile". (cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2004, n. 21343).

Ciò premesso in punto di diritto, devono ritenersi pacifiche e, quindi, accertate le seguenti circostanze di fatto: il pacchetto turistico comprendeva il soggiorno per il periodo dal 23.12.2009 al 31.12.2009 presso l'hotel, 4 stelle, Uaridi Beach Resort; a causa di un ritardo nell' ultimazione dei lavori di ristrutturazione della predetta struttura l'istante fu costretto a soggiornare per alcuni giorni presso altra struttura, ovvero il "Samaki Lodge", per poi far ritorno al Uaridi Beach Resort.

Orbene dal raffronto tra i depliant illustrativi delle due strutture, agli atti, emerge con tutta evidenza come la struttura cui fu trasferito per alcuni giorni l'istante fosse qualitativamente inferiore a livello di sistemazione alberghiera e di servizi rispetto alla struttura prenotata all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico (mancanza di spa, di frigobar, phone, cassaforte, televisione lcd nelle stanze, di collegamento internet wifi ecc.)

Quanto alle condizioni della struttura Uaridi Beach Resort, in cui il resto della vacanza si è svolta, e della spiaggia antistante le fotografie ed il filmato in atti rappresentano la sussistenza di svariate problematiche, non segnalate dal depliant richiamato nel contratto. Il complesso alberghiero, infatti, era ancora in fase di ristrutturazione per cui la spa ed i servizi connessi, la palestra, la piscina con i giochi d'acqua non erano ancora ultimati; la spiaggia antistante la struttura era completamente invasa da alghe non regolarmente pulita e priva letti, ombrelloni, docce ecc.



Tale situazione era conosciuta anche dall'operatore turistico come si evince dalla lettera del 25.10.2010, depositata agli atti di parte convenuta.

Non vi è dubbio che le circostanze in questione siano idonee a diminuire in misura apprezzabile l'utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica in questione, sicché esse integrano gli estremi dell'inadempimento contrattuale a carico delle società venditrice ed organizzatrice.

Al fine di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento in questione, parte convenuta avrebbe dovuto provare: "o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l'esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l'esclusiva responsabilità di soggetto terzo, quali eventi successivi alla stipula del pacchetto" (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010).

Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie non avendo la convenuta articolato mezzi istruttori, limitandosi a dedurre l'impossibilità di completare i lavori per la mancanza di energia elettrica sull'isola nel periodo in questione e la conseguente responsabilità del fornitore.

Peraltro, la difformità tra le informazioni di cui al catalogo richiamato nel contratto e la situazione reale non può, in assenza di prova liberatoria, che essere imputata anche alla società venditrice.

Tale inesatto adempimento dà luogo alla fattispecie della "cd vacanza rovinata", rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di affezioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza.

Quanto ai danni, l'attore non ha provato documentalmente le spese (danno patrimoniale emergente) che lo stesso ha dovuto sostenere per i trasferimenti presso l'altra struttura o altro.

Con riferimento, invece, al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che, come ritenuto anche dalla Suprema Corte (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010) "trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell'art. 2, ma proprio nella cosiddetta "vacanza rovinata" (come legislativamente disciplinata)", deve rilevarsi che l'inadempimento non ha riguardato il viaggio di andata e ritorno e che l'attore, una volta giunto a destinazione, ha comunque fruito di un soggiorno, con vitto e alloggio, per il periodo dal 23.12 al 31.12.2009.




Alla luce dei dati che precedono, si ritiene equo liquidare la voce di danno in questione in € 1.300,00, somma già rivalutata all'attualità.

Al predetto attore vanno altresì riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr. Cass. 8/5/98, n. 4677). Nella specie, l'importo di € 1.300,00, va "devalutato" alla data del fatto, 23.12.09, e poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.


La società convenuta va condannata quindi nei confronti degli attori al risarcimento dei danni sopra liquidati.

Quanto alla posizione degli interventori occorre premettere che, con riferimento all'oggetto delle azioni di classe, tre sono le situazioni, elencate dal comma 2 dell'art 140 bis cod. del consumo, che legittimano la richiesta di risarcimento: il danno da contratto, il danno da prodotto ed il danno che potremmo definire da "antitrust". Nel primo caso (lett. a) la tutela è prevista dal predetto articolo, come modificato dalla L. 23.7.09 n. 99 in vigore dal 1 gennaio 2010 applicabile al caso di specie, per " i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica....". Orbene, il richiamo alla identità dei diritti, è stato interpretato, nelle poche pronunce giurisprudenziali in merito e dalla dottrina prevalente, nel senso di ritenere che vi sia identità di diritti solo laddove vi siano diritti coincidenti in tutti gli elementi costitutivi, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum del risarcimento, potendosi differenziare solo per il fatto che ineriscano a soggetti differenti. In tali casi si è detto, quindi, che il giudice chiamato a verificare la sussistenza dell'identità dei diritti, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, dovrà accertare l'esistenza delle medesime situazioni di fatto e di diritto, dovendo dichiarare la domanda inammissibile, tra l'altro, nel caso in cui non ravvisasse "l'identità dei diritti tutelabili ai sensi del comma 2 ... " Se, infatti, il presupposto dell'azione era che tutti gli elementi



costitutivi dei diritti individuali fatti valere dalla classe avrebbero dovuto essere pienamente ed integralmente corrispondenti, solo al ricorrere di tale identità il legislatore riconosceva l'interesse alla trattazione unitaria della causa. Che questa sia la lettura da privilegiare trova conferma nel fatto che il legislatore con il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 in vigore dal 25.3.2012 per i giudizi successivamente incardinati, ha disposto una serie di modifiche all'art 140 bis cod. consumo con cui, per che interessa nel caso di specie, ha sostituito ai "diritti identici di cui al comma 2 lett. a, b e c l'espressione "diritti del tutto omogenei"(v. decreto legge) divenuta poi "diritti omogenei" nella legge innanzi citata e ciò con l'art 6 rubricato " norme per rendere più efficace l'azione di classe", con lo scopo, quindi, di estendere e diffondere l'azione di questione.

Orbene, tanto premesso in punto di diritto, si osserva con l'ordinanza emessa fuori udienza, depositata in data 7.10.2011, il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'ammissibilità dell'azione di classe e per l'adesione alla stessa di tutti i consumatori che avevano acquistato il pacchetto turistico pubblicizzato nel catalogo Wecantour, da usufruire nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2009 ed il febbraio 2010, avente ad oggetto una settimana di vacanza a Zanzibar presso l'hotel Uaridi Beach Resort e che, invece, erano stati trasferiti per alcuni giorni presso l'altra struttura di categoria inferiore denominata Samaki Lodge. Tra coloro che hanno aderito all'azione vi sono però soggetti che non versano nella medesime circostanze di fatto per le quali l'azione è stata ritenuta ammissibile. Come, infatti, dagli stessi dedotto, tali soggetti sono stati costretti a soggiornare per tutta o per parte della loro vacanza in strutture diverse dalla Uaridi Beach Resort ma diverse anche dal Samaki Lodge, a loro dire di categoria inferiore rispetto alla struttura prenotata, ma tale difformità di servizi e prestazioni, tra l'altro, non hanno dimostrato anche a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta. Non ricorrendo l'identità dei diritti la domanda degli interventori Zoppi Silvio, Celi Francesca, Rizzo Silvia, Salati Davide, Piazzese Giorgio, Petrone Nadia, Pacifico Paola, Scotto Lavina Luigi, Gallo Loredana in proprio e quale esercente la patria potestà su Lapo Doni e Elena Doni, Corvino Panfilo Giovanni e Galli Maura in proprio e

Firmato Da: SEPE ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 54283

quali esercenti la patri potestà sui figli minori Pascal Janik e Giulia, Ceraglia Sandra, Casaletti Fabio, Cappai Paolo e Laconi Giovanna in proprio e nella qualità di esercenti la patri potestà sui minori Giacomo e Rachele, Caldarola Cecilia Maria, Paoletti Vezio Enrico Valter, Anzalone Lello, Tafuro Isabella, Tinti Gianluca, Corda Simonetta non può che essere dichiarata inammissibile.

Vanno, invece, accolte le domande proposte dagli interventori Simonetti Doriana, Catalano Massimo, Miramonti Patrizia, De Angelis Alessia, Lanza Claudio, Ferro Patrizia, Garzoni Anna Loretta, Brevi Antonio Federico, Cacciatore Alessandra i quali si sono trovati nella identica situazione di fatto in cui si è trovato l'istante Maggi, avendo soggiornato nella medesima struttura alternativa per le carenze della struttura prevista in contratto, nonché la domanda proposta da Tatti Alberto e Danesi Lara, i quali hanno interamente trascorso la vacanza nell'albergo Uaridi Beach Resort, del quale si è già rilevata la inadeguatezza.

Le difformità tra le informazioni di cui al catalogo richiamato nel contratto e la situazione reale i cui gli stessi si sono venuti trovare con il conseguente inesatto adempimento imputabile alla convenuta, in assenza di prova liberatoria, danno luogo alla fattispecie della "cd vacanza rovinata", rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo.

Anche per tali istanti alla luce dei dati che precedono, si ritiene equo liquidare la voce di danno in questione in € 1.300,00, somma già rivalutata all'attualità, come danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

Ai predetti interventori vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr. Cass. 8/5/98, n. 4677). Nella specie, l'importo di € 1.300,00, va "devalutato" alla data del fatto, e, poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

La società convenuta va condannata quindi nei confronti dei predetti interventori al risarcimento dei danni sopra liquidati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 140/012, tenuto conto della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra gli interventori Zoppi Silvio, Celi Francesca, Rizzo Silvia, Salati Davide, Piazzese Giorgio, Petrone Nadia, Pacifico Paola, Scotto Lavina Luigi, Gallo Loredana in proprio e quale esercente la patria potestà su Lapo Doni e Elena Doni, Corvino Panfilo Giovanni e Galli Maura in proprio e quali esercenti la patria potestà sui figli minori Pascal Janik e Giulia, Ceraglia Sandra, Casaletti Fabio, Cappai Paolo e Laconi Giovanna in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sui minori Giacomo e Rachele Calderola Cecilia Maria, Paoletti Vezio Enrico Valter, Anzalone Lello, Tafuro Isabella, Tinti Gianluca, Corda Simonetta e la convenuta, alla luce delle incertezze interpretative della norma.

P.Q.M.

Il collegio, pronunciando sul ricorso ex art 140 bis D. Lgs 206/05, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede;

- Accoglie il ricorso proposto da parte attrice e dagli interventori Simonetti Dorian, Catalano Massimo, Miramonti Patrizia, De Angelis Alessia, Lanza Claudio, Ferro Patrizia, Garzoni Anna Loretta, Brevi Antonio Federico, Cacciatore Alessandra, Tatti Alberto, Danesi Lara e per l'effetto condanna la convenuta WECANTOUR di GOA al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Maurizio Maggi e dei predetti interventori, dell'importo di € 1.300,00 per ciascuno di essi, oltre interessi come in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Zoppi Silvio, Celi Francesca, Rizzo Silvia, Salati Davide, Piazzese Giorgio, Petrone Nadia, Pacifico Paola, Scotto Lavina Luigi, Gallo Loredana in proprio e quale esercente la patria potestà su Lapo Doni e Elena Doni, Corvino Panfilo Giovanni e Galli Maura in proprio e quali esercenti la patria potestà sui figli minori



Pascal Janik e Giulia, Ceraglia Sandra, Casaletti Fabio, Cappai Paolo e Laconi Giovanna in proprio e nella qualità di esercenti la patri potestà sui minori Giacomo e Rachele Caldarola Cecilia Maria, Paoletti Vezio Enrico Valter, Anzalone Lello, Tafuro Isabella, Tinti Gianluca, Corda Simonetta;

- Compensa le spese di lite tra la convenuta e Zoppi Silvio, Celi Francesca, Rizzo Silvia, Salati Davide, Piazzese Giorgio, Petrone Nadia, Pacifico Paola, Scotto Lavina Luigi, Gallo Loredana in proprio e quale esercente la patria potestà su Lapo Doni e Elena Doni, Corvino Panfilo Giovanni e Galli Maura in proprio e quali esercenti la patri potestà sui figli minori Pascal Janik e Giulia, Ceraglia Sandra, Casaletti Fabio, Cappai Paolo e Laconi Giovanna in proprio e nella qualità di esercenti la patri potestà sui minori Giacomo e Rachele Caldarola Cecilia Maria, Paoletti Vezio Enrico Valter, Anzalone Lello, Tafuro Isabella, Tinti Gianluca, Corda Simonetta;
- Condanna la WECANTOUR di GOA srl al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice e degli interventori Simonetti Doriana, Catalano Massimo, Miramonti Patrizia, De Angelis Alessia, Lanza Claudio, Ferro Patrizia, Garzoni Anna Loretta, Brevi Antonio Federico, Cacciatore Alessandra, Tatti Alberto, Danesi Lara, che liquida in €2.850,00 per spese €6.000,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7.1.2013.

Il relatore

Dott.ssa Anna Maria Pezzullo

Il Presidente

Dott. Giovanni Scotto di Carlo

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi

18 FEB. 2013

Il Direttore Amministrativo
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Roberta Sepe